

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo .....	33
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	44
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 2305 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	34
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i> .....	47
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i> .....	57
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	43

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contempora-**

**neamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo.**

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), impegnandosi a trasmettere alla presente Commissione ed all'interrogante il provve-

dimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Palermo, che quest'ultimo è tenuto a comunicare entro il prossimo 31 ottobre.

Riccardo NUTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto degli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo, che nella sostanza nulla aggiungono rispetto a quanto già dichiarato a mezzo stampa, in merito al quesito oggetto della presente interrogazione, dal sindaco del comune di Palermo. Precisa altresì che la situazione di irregolarità derivante dalla contestuale gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e di servizi strumentali da parte delle società Amat e Rap partecipate dal predetto ente si riferisce ai contratti stipulati nel quadro della normativa vigente tra il 2006 e il 2016, laddove per il periodo successivo a tale ultimo anno la nuova disciplina non impone più in capo agli enti locali un obbligo di scorporo tra le due attività. Per quanto riguarda nello specifico lo svolgimento di servizi pubblici a rilevanza economica e di servizi strumentali da parte delle società Amat e Rap, osserva che le informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo non aggiungono elementi nuovi rispetto a quanto già asserito dal sindaco di Palermo circa il presunto carattere non strumentale dei servizi di segnaletica e di manutenzione stradale rispettivamente espletati dalle citate società, in ciò di fatto acconsentendo ad una situazione di palese difformità dei contratti stipulati con le medesime società rispetto alla normativa vigente, in evidente violazione di quanto prescritto dalla legge. Prendendo comunque atto dell'impegno manifestato dal Governo in ordine alla tempestiva trasmissione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Palermo, una volta perfezionato, con riferimento agli esiti del lavoro svolto su tale vicenda dai competenti servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esprime perplessità circa la mancata disponibilità di informazioni in merito alle conclusioni cui è pervenuta la predetta attività di verifica,

posto che la medesima è stata ultimata nel mese di gennaio del corrente anno.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**C. 2305 e abb.-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dello scorso 21 settembre, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito, senza tuttavia pervenire in quella sede ad alcuna deliberazione, stante la necessità evidenziata dal rappresentante del Governo di acquisire sul provvedimento medesimo un'apposita relazione tecnica, in considerazione dei numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario connessi a talune disposizioni recate dal testo. Ricorda, altresì, che in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Tanto premesso, avverte che la Commissione bilancio è quindi chiamata nella seduta odierna a pronunciarsi sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato con cui viene negativamente verificata la predetta relazione tecnica (*vedi allegato 2*), nella quale sono analiticamente esposte e puntualmente motivate le ragioni di contrarietà sotto il profilo finanziario in merito ad una serie di disposizioni recate dal testo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relattrice, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo presenta quindi la seguente proposta di parere, volta a superare le criticità emerse in sede della verifica effettuata per quanto attiene ai profili di natura finanziaria dalla Ragioneria generale dello Stato:

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2305 e abb.-A/R, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

premesso che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, prevedendo a tal fine il coinvolgimento degli enti territoriali, sia nella fase di programmazione degli interventi, sia in quella di attuazione degli stessi, nonché l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 12;

rilevato che, in questo quadro, al fine di assicurare che i predetti interventi siano programmati e realizzati, sia dall'Amministrazione centrale, sia dagli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di coper-

tura finanziaria, appare necessario modificare il testo del provvedimento nei seguenti termini:

a) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica, che rappresenta il principale strumento di programmazione previsto dal provvedimento all'articolo 3, sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, in modo da assicurare una stretta connessione tra interventi programmati e risorse disponibili;

b) prevedere che il predetto Piano sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, anziché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento, oltre che delle Regioni, anche degli altri enti territoriali che partecipano a vario titolo al processo di programmazione;

c) prevedere che il predetto Piano provveda, tra l'altro, sentita la Conferenza unificata, alla definizione delle risorse da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui agli articoli 6 e 7;

d) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 21 luglio 2017, in modo da rendere compatibili gli interventi da realizzare con quelli già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse risorse alle quali attinge anche il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12;

e) espungere dal novero delle autorizzazioni di spesa utilizzabili, ai sensi dell'articolo 12, quelle di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, le cui risorse si esauriranno nel 2017;

f) prevedere la possibilità di aggiornamento annuale del predetto Piano generale anche per tenere conto delle risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità;

g) collegare i Piani regionali della mobilità ciclistica, i Biciplan dei comuni e le disposizioni particolari per le città metropolitane e le province al quadro delle risorse finanziarie definite nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica;

h) precisare che il Piano generale della mobilità ciclistica definirà non solo le ciclovie nazionali, ma anche la rete ciclabile nazionale Bicitalia, che le comprende, sulla base di criteri corrispondenti alle attuali « caratteristiche » della rete come definite dal testo del provvedimento, in modo da sottolinearne il carattere programmatico;

l) sopprimere le disposizioni concernenti l'istituzione di una piattaforma telematica, di cui all'articolo 4, comma 9;

m) sopprimere l'articolo 5, che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la mobilità ciclistica;

n) sopprimere le disposizioni relative all'istituzione di uffici per la mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali, di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, e 8, comma 2, fermo restando che tali enti potranno, nell'ambito della propria autonomia, disporre l'organizzazione dei propri uffici nelle forme che riterranno più opportune;

o) sopprimere gli interventi previsti nell'ambito delle disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera da a) a e);

p) sopprimere la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 9, comma 7;

q) sopprimere le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ciclovie di complemento, di cui all'articolo 10;

r) riformulare le disposizioni che pongono vincoli a carico dei Piani regionali della mobilità ciclistica e dei Biciplan dei comuni non coerenti con il quadro delle risorse finanziarie previste dal presente provvedimento;

s) inserire una clausola di invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti che le amministrazioni interessate dovranno svolgere con riferimento alle relazioni da predisporre sullo stato di attuazione della legge, ai sensi dell'articolo 13, prevedendo altresì un puntuale coordinamento dei termini per la presentazione delle relazioni medesime;

esprime,

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e);

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e *sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;

al comma 3:

1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;

3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;

4) sopprimere la lettera f);

5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;

6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta;

2) al terzo periodo, dopo le parole: In sede di aggiornamento inserire le seguenti: del Piano generale della mobilità ciclistica;

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale « Bicalia » con le seguenti: , denominata « Bicalia », costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « EuroVelo ». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;

al comma 2:

1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:

2) sopprimere la lettera m);

al comma 3:

1) sostituire le parole: le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;

2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti: , approvano i

progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*al comma 7, sostituire le parole da:* si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti. Qualora si verificano le predette difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis.* La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;

sopprimere il comma 9;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, *e dopo le parole:* dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;

*al comma 4, sostituire le parole:* Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;

sopprimere il comma 8;

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la parola: definiscono inserire le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;

al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole: garantire l'attraversamento con le seguenti: destinata all'attraversamento *e sostituire le parole:* le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;

2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: tale da garantire una capillare distribuzione;

3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;

4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;

5) alla lettera *g*), sostituire la parola: annuali con le seguenti: nel triennio di riferimento;

6) alla lettera *h*), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;

7) alla lettera *i*), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;

8) alla lettera *n*), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;

9) alla lettera *p*), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;

10) alla lettera *q*), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *e*), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

sopprimere il comma 4;

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, sopprimere le parole: attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *e*), e dei suoi eventuali aggiornamenti;

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica;*

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;

sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10;

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

1. Ai fini della definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *e*) concorrono:

*a*) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b*) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;

*c*) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;

*d*) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;

2) alla lettera *a*), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».*

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che la proposta di parere predisposta dal relatore sembrerebbe consentire il su-

peramento delle criticità evidenziate in merito ai profili di carattere finanziario dalla Ragioneria generale dello Stato, posto che la formulazione di un parere favorevole risulterebbe comunque subordinata al recepimento di puntuali modificazioni al testo in esame, formulate in termini di specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, proprio in considerazione del numero e della rilevanza delle modifiche proposte al testo e contenute nella citata ipotesi di parere, considera opportuno un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo una valutazione complessiva ed approfondita della stessa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.**

**C. 3537.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica non risulta ancora debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, essendosi tuttora in attesa degli specifici elementi informativi richiesti al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.**

**Testo unificato C. 66 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 12 ottobre scorso, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel precisare che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica, fa altresì presente che le criticità manifestate sul testo in esame dalla Ragioneria generale dello Stato riguardano, tra l'altro, il previsto utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in una misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento. A tale proposito, ritiene che una valutazione compiuta circa l'effettiva disponibilità delle risorse in parola non potrà che essere effettuata alla luce degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 attualmente in fase di perfezionamento e di prossima presentazione al Parlamento. Ciò posto, ritiene pertanto opportuno disporre un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**

**C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore, riservandosi tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti in merito all'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse destinate per l'anno 2018 al Teatro Eliseo di Roma dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, sulla base delle ulteriori verifiche svolte, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevista dall'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dal medesimo articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti a valere sulle risorse medesime. Ritiene peraltro che, fermo restando quanto testé precisato, la questione relativa alla diversa destinazione delle risorse inizialmente stanziata per l'anno 2018 in favore del Teatro Eliseo di Roma potrà essere nuovamente affrontata in sede di successivo esame del provvedimento in Assemblea, eventualmente anche allo scopo di sollecitare specifici interventi legislativi attraverso la presentazione di ordini del giorno.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4652 approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma

8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, di cui all'articolo 5, sono stati considerati i dati dichiarativi e i dati sui versamenti relativi all'agevolazione vigente per l'anno d'imposta 2015;

in base a tali dati si stima che gli ammontari di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate siano pari a 2,7 milioni di euro per le persone fisiche e a 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti giungendo in tal modo a un onere complessivo valutato in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

in via prudenziale è stato ipotizzato che l'estensione prevista dalla proposta normativa in oggetto possa interessare una quota pari al 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente agevolabili secondo l'Art-Bonus;

il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministero che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sostituirà la Consulta per lo spettacolo, opererà nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla medesima Consulta;

infatti il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello della Consulta, il regime dei rimborsi ai componenti del predetto Consiglio è identico a quello attualmente previsto per i componenti della Consulta e le risorse attualmente utilizzate

per le attività di supporto tecnico della Consulta stessa potranno essere utilizzate per l'assistenza al Consiglio medesimo;

il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014, nonché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – a vario titolo utilizzati con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento – recano le necessarie disponibilità ed il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 disposta ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dall'articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti;

il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea al fine di impegnare il Governo all'adozione di specifiche iniziative normative volte a ripristinare il contributo inizialmente stanziato in favore del Teatro Eliseo di Roma per l'anno 2018, all'uopo individuando le occorrenti risorse finan-

ziarie già nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 di prossima presentazione al Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ricordare che, a suo tempo, era stata trasmessa una bozza di relazione tecnica non positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che è stata elaborata una ulteriore bozza che sembrerebbe superare parte delle criticità emerse nella precedente. Nel far presente che tale bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e nel ritenere che tale verifica dovrebbe avere esito positivo, chiede pertanto alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica (*vedi allegato 3*), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolineando che il documento illustra le criticità alla base della verifica negativa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.**

**Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa delle valutazioni del Governo in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel far presente la necessità di appurare se la diversa definizione di « pane » contenuta nel provvedimento può avere un impatto ai fini dell'applicazione del regime di IVA agevolata, che prevede un'aliquota al 4 per cento, precisa che sono stati richiesti chiarimenti, in merito a tale eventualità, sia al Dipartimento delle finanze che all'Agenzia delle dogane. Chiede pertanto alla Commissione di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare si evidenzia che il comune di Palermo, sebbene rientri tra i soggetti tenuti a tale adempimento, non ha ancora trasmesso il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come previsto dall'articolo 24 del citato Testo unico. Si precisa, tuttavia, che la comunicazione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2017. Pertanto, sotto il profilo del rispetto della disciplina dettata dal Testo unico, non si hanno ancora elementi utili al riguardo. È evidente, d'altra parte, che tra pochi giorni la struttura di monitoraggio del MEF dovrebbe disporre di un documento capace di collocare in un contesto di maggiore certezza l'insieme dei problemi affrontati nella interrogazione. Specie là dove quest'ultima pone questioni inerenti la possibile sovrapposizione di servizi espletati dalle diverse società partecipate. Prendo quindi l'impegno a trasmettere alla Commissione e agli interroganti il documento sulla ristrutturazione delle partecipazioni, appena ci sarà inviato.

Con l'interrogazione in esame si evidenziano varie criticità relative alla situazione di alcune Società partecipate del comune di Palermo, segnalando, in particolare, il mancato rispetto delle norme finalizzate alla razionalizzazione degli organismi partecipati.

Si rileva, inoltre, la mancata attuazione delle norme che vietano ad una stessa

Società di esercitare contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali.

Alla luce delle citate segnalazioni si chiede, tra l'altro, un eventuale intervento ispettivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, al fine di verificare la regolarità della situazione amministrativo-contabile del comune di Palermo.

Al riguardo appare utile rammentare, preliminarmente, che le Amministrazioni interrogate non possono, come noto, alla luce della vigente normativa e dell'attuale quadro costituzionale, ingerire sull'attività gestionale dei comuni ed ogni determinazione dei compiti affidati ai comuni non può che essere rimessa alle decisioni degli Organi di governo dei comuni stessi, con conseguente assunzione di responsabilità.

In proposito, si ritiene, quindi, doveroso rendere noto quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, circa la posizione del comune sulle questioni mosse nell'interrogazione.

In particolare, il predetto Sindaco, per quanto riguarda l'invocata nullità dei contratti per mancato adeguamento alla normativa europea entro i 42 mesi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 223/2006, ha evidenziato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 129 del 3 settembre 2012, ha determinato di ritenere disapplicata la deliberazione Commissariale n. 53 del 17 aprile 2012, citata dagli onorevoli interroganti, con la quale si definivano, tra l'altro, i servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli strumentali.

La disapplicazione si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, recante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare ed alla normativa UE, sulla base del quale, la stessa delibera 53 era stata definita.

Con detta disapplicazione, quindi, si è di fatto determinata l'assenza di un atto amministrativo diretto ad individuare i servizi pubblici locali, esercitati dalle società partecipate dal comune di Palermo, presupposto indefettibile per l'applicazione del medesimo articolo 13 sopra descritto.

Con specifico riferimento, poi, sempre al disposto del predetto articolo 13 ed alle deliberazioni della Corte dei conti (n. 517/2011/Par del 17 ottobre 2011 e n. 074/2012/Par del 17 gennaio 2012), che escludono la possibilità di svolgere contemporaneamente servizi pubblici locali e servizi strumentali, a cui si fa più volte riferimento nell'interrogazione, viene evidenziato dal comune che la stessa previsione rimette al soggetto gestore delle attività improprie (ossia i servizi strumentali dei quali non può essere affidatario) le operazioni in ordine alla loro riconduzione al mercato e l'eventuale scorporo societario.

Tuttavia, poiché si tratta di servizi affidati dagli Enti soci, risulta necessaria una decisione da parte di tali Amministrazioni locali, configurabile però come mero indirizzo strategico.

Il sindaco ritiene, quindi, che siano mantenuti in capo all'Ente locale i soli poteri sostanziali di qualificazione delle attività affidate alle società partecipate, nonché le decisioni strategiche in ordine alla loro gestione.

Per quanto concerne, poi, la società RAP SpA, lo stesso Sindaco rappresenta che lo schema di contratto di servizio, stipulato con la società medesima, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 23 luglio 2014, recita: « le attività relative alla rete stradale e marciapiedi vengono complessivamente riunite

e gestite in un "Sistema integrale" di interventi sulla viabilità cittadina, qualificabile come una concessione di un pubblico servizio, comprensivo della sorveglianza e monitoraggio, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dei sinistri... » e che, pertanto, con la predetta deliberazione consiliare « è stata approvata e riconosciuta la qualificazione di servizio pubblico al servizio di manutenzione stradale ».

Per quanto concerne la società AMAT, affidataria del servizio pubblico locale di trasporto urbano e del servizio strumentale di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica, il comune di Palermo ha condotto approfondimenti giuridici ed economici al fine di valutare se cederli a terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica, o scorporarli, facendoli confluire in una società di tipo strumentale.

Gli stessi sono previsti nel contratto di servizio vigente, poiché l'amministrazione comunale ritiene il servizio di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica strettamente correlato a quello principale di trasporto pubblico.

Il Sindaco ha evidenziato, altresì, che il decreto legislativo n. 175/2016 prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente sia la produzione di un servizio di interesse generale, sia l'autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni degli Enti pubblici partecipanti.

Riguardo, infine, alla richiesta di un eventuale intervento ispettivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si evidenzia che i Servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato hanno eseguito dal 12 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017, nell'ambito del programma ispettivo, una verifica amministrativo-contabile presso il comune di Palermo, avente ad oggetto la gestione del personale e, specificamente, la situazione delle società partecipate.

La delicatezza e la complessità delle varie situazioni esaminate dagli ispettori

hanno reso necessario un periodo di elaborazione del referto relativo all'ispezione particolarmente lungo.

Ciò implica che, al momento, non abbiamo a disposizione elementi riguardanti le varie, specifiche situazioni emerse nell'interrogazione – suffragati da un sufficiente grado di attendibilità – da poter fornire quale esauriente risposta all'interrogazione in esame.

La relazione in questione verrà, comunque, definita, formalizzata e sottoposta al Ragioniere Generale dello Stato entro la prossima settimana e, quanto prima, avrà inizio l'iter interlocutorio con il comune di Palermo, che dovrà fornire le controdeduzioni che riterrà necessario opporre ai rilievi.

I servizi ispettivi, conseguentemente, come di rito, valuteranno l'idoneità o meno delle risposte date dal comune a superare i rilievi formulati dagli ispettori in corso di verifica, per poi provvedere, in

caso negativo, all'inoltro dei rilievi alla Corte dei conti, per le decisioni che il supremo Organo di controllo vorrà adottare.

Come noto, infatti, i servizi ispettivi svolgono una attività di natura conoscitiva e referente, con la finalità di verificare la regolarità e la proficuità della spesa ed il regolare funzionamento dei servizi che interessano la finanza pubblica presso tutte le pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò si rappresenta per dare assicurazione che, nello specifico, le problematiche affrontate nell'interrogazione e relative, in particolare, al piano di razionalizzazione delle società partecipate, sono da tempo oggetto di indagine e verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza su tutto il territorio nazionale e che, appena possibile, se ne darà specifico riscontro anche in sede di risposta all'interrogazione in esame.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R.**

**RELAZIONE TECNICA**

16208



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 OTT. 2017    19 OTT. 2017
Prot. n. 1-6004

Ufficio legislativo Economia

E, p. c.:

Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Finanze

Prot. Nr. 186989/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 181626/2017

SEDE

**OGGETTO: A.C. 2305-A ed altri - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.- Nuova relazione tecnica**

Si fa riferimento alla nuova relazione tecnica al disegno di legge di cui all'oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 2017.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

**Articolo 3, comma 3:** con riferimento alla lett. d), la relazione tecnica evidenzia che il Piano generale della mobilità ciclistica sarà finanziato nei limiti delle risorse allo scopo destinate e disponibili a legislazione vigente.

Detto Piano, pertanto, sembrerebbe presentare natura programmatica, come sarebbe confermato anche dal "carattere meramente programmatico" riconosciuto dalla relazione tecnica al quadro delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e all'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica dei comuni e delle città metropolitane, di cui alla successiva lett. e).



In tale ipotesi è necessario che lo stesso dettato normativo sia integrato in tal senso specificando, altresì, che il Piano sarà attuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Analoga osservazione si formula sulla lettera f) del medesimo articolo 3, comma 3, relativo alla ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate a interventi destinati alla mobilità ciclistica, al fine di escludere impegni per lo Stato al reperimento di risorse finanziarie, nonché sulle lett. b) e c).

Diversamente, il Piano e gli interventi ivi previsti sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati.

#### **Articolo 4:**

**comma 1:** Si chiedono chiarimenti in merito all'eventuale coinvolgimento delle strutture del MATTM, per l'aggiornamento della Rete ciclabile nazionale, e alla effettiva sussistenza di risorse in bilancio, al fine di avvalorare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

**comma 3:** dispone che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" e i relativi oneri di competenza statale a valere sulle risorse di cui agli articoli 12 e 14 del provvedimento in esame.

La relazione tecnica afferma che tali oneri troveranno copertura nei limiti delle risorse a ciò finalizzate e disponibili sul bilancio a legislazione vigente e che il sistema nazionale di ciclovie turistiche e le relative ciclostazioni - la cui progettazione e realizzazione trova copertura a valere sull'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - confluisce nella Rete ciclabile nazionale "Bicitalia".

Al riguardo, premesso che l'articolo 14 è stato soppresso, occorre che il dettato normativo sia integrato con detta ultima specifica, nonché disponendo che la realizzazione di Bicitalia avverrà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Diversamente, si determinerebbero effetti negativi per il bilancio dello Stato in quanto risulterebbero privi di copertura gli interventi di cui al citato comma 640.

**Articolo 5:** istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica per lo svolgimento delle attività e delle funzioni indicate al comma 1.

Con riferimento all'istituzione di detta Direzione generale nonché alle attività di cui alle lettere e) ed f) del medesimo comma 1 - concernenti, rispettivamente, la predisposizione di un sistema informativo sull'infortunistica stradale e consultabile tramite una piattaforma a sorgente aperta nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di una specifica sezione del sistema informativo territoriale, con il supporto delle Regioni, dedicato alla Rete

“Bicitalia”, classificando le ciclovie per tipologia e qualità - la relazione tecnica afferma la sussistenza di “*evidenti maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

Le disposizioni di cui al comma 1 si pongono, pertanto, in contrasto con la clausola di neutralità finanziaria di cui al secondo comma dello stesso articolo ai cui sensi la Direzione generale per la mobilità ciclistica è istituita nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si osserva, inoltre, che l’istituzione di una nuova Direzione si pone in controtendenza rispetto alla recente normativa volta alla riduzione degli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione e al contenimento delle spese di personale.

Si rappresenta, altresì, che la proposta in esame è suscettibile di determinare richieste emulative da parte di altre Amministrazioni, con ulteriori effetti onerosi a carico della finanza pubblica e che eventuali assunzioni di personale andrebbero ricondotte nell’ambito della nuova programmazione triennale dei fabbisogni prevista dall’art. 4 del decreto legislativo. n. 75/2017.

Tanto premesso, si esprime parere contrario all’ulteriore corso della proposta.

**Articolo 7, comma 4:** si prevede che all’istituzione, nei comuni e nelle città metropolitane, di un ufficio per la mobilità ciclistica si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica non fornisce alcuna dimostrazione di quanto ivi affermato.

Al riguardo, atteso che l’obbligatorietà dell’istituzione di detto ufficio è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione tecnica occorre fornire evidenza dell’asserita invarianza finanziaria riportando i dati e gli elementi idonei a dimostrare che le funzioni allo stesso assegnate possano essere svolte nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 8:** si stabilisce al **comma 1** che le città metropolitane e le province, adottano le misure necessarie per garantire un’idonea attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, e al **comma 2** che le stesse definiscono, anche mediante l’istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 6 e con i piani di cui al comma 1 dell’articolo

La relazione tecnica afferma che le attività derivanti dal presente articolo comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

In proposito, si rileva preliminarmente una possibile aporia tra l'articolo 7, comma 4, l'articolo 8, commi 1 e 2, e le rispettive relazioni tecniche. Con specifico riferimento all'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito delle città metropolitane, infatti, l'articolo 7, comma 4, afferma che avverrà nell'ambito delle risorse disponibili mentre la relazione tecnica dell'articolo 8 ne afferma l'onerosità.

Con riguardo, poi, all'istituzione di detti uffici presso le province di cui all'articolo 8, si evidenzia che gli stessi, anche sulla base di quanto affermato in relazione tecnica, comportano oneri per la finanza pubblica.

Ferma la necessità che siano coordinate tra loro le disposizioni citate e la relazione tecnica, sin d'ora si evidenzia l'assenza della quantificazione degli oneri e dell'individuazione di corrispondente idonea copertura. Si precisa, infatti, che non sarebbe in alcun modo utilizzabile la copertura di cui all'articolo 12, in quanto, per un verso, trattandosi di spese connesse all'organizzazione degli enti locali, le relative risorse devono essere individuate nell'ambito dei rispettivi bilanci, dall'altro le risorse di cui al citato articolo 12 costituirebbero copertura non idonea. Infatti, a fronte di oneri certi e a regime derivanti dall'istituzione di un ufficio si provvederebbe con la copertura temporalmente definita di cui ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 12, (che inoltre determinerebbe una dequalificazione della spesa destinando a spese di funzionamento risorse finalizzate agli investimenti) e incerta di cui ai commi 2 e 3.

**Articolo 9:** pone a carico dei Comuni l'obbligo di prevedere la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, nonché di inserire nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette anche nelle strutture pubbliche.

Al comma 7 si dispone che i Comuni destinano una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del Codice della Strada, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica. In proposito, la relazione tecnica evidenzia che considerato che gli enti locali non hanno mai comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, in cui andrebbe indicato l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza con riferimento all'anno precedente, non è possibile quantificare l'ammontare del corrispondente 20 per cento da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

In proposito, nel segnalare che l'articolo 208, comma 4, lettera c), già prevede "interventi a favore della mobilità ciclistica" e nel rinviare alle valutazioni politiche il distogliere risorse destinate in particolare al miglioramento della sicurezza stradale - tra cui interventi diretti alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente e alla sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale - si fa presente che si tratta di entrate eventuali e del tutto indeterminate nel loro ammontare a fronte di oneri non quantificati.

Ciò posto, per avere ulteriore corso il dettato normativo dovrebbe essere integrato prevedendo idonea copertura o specificando che si provvederà alla sua attuazione nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente dandone adeguata evidenza nella relazione tecnica.

**Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)** La copertura finanziaria del disegno di legge viene così individuata:

il comma 1 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento vengano destinate "a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge" le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei settori di spesa di cui alla lettera a);

il comma 1-bis dispone che agli oneri derivanti dalla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata "Bicitalia" si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208/2015, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232/2016.

I commi 2 e 3 prevedono infine che possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, nonché i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

La relazione tecnica precisa che:

con riguardo al comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del provvedimento in oggetto, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori

di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140 e pari a complessivi 15 milioni di euro (5 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2020);

con riferimento al comma 1-bis, agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia" sta già provvedendo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 302 del 2015 (*rectus* il riferimento corretto è alla legge n. 208 del 2015) come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232 del 2016, destinata alla realizzazione delle ciclovie turistiche Verona-Firenze, Venezia-Torino, Caposele-Santa Maria di Leuca e GRAB, nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e pari a 372 milioni di euro. Pertanto, si conferma che la copertura degli interventi avverrà nei limiti delle risorse a ciò finalizzate disponibili sul bilancio a legislazione vigente;

relativamente ai commi 2 e 3, mentre il comma 2 non viene trattato, il comma 3 potrebbe essere espunto, stante l'aleatorietà delle ulteriori fonti di entrata ivi previste.

In proposito si osserva che:

- non viene indicata la quantificazione degli oneri recati dall'intero provvedimento, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- al comma 1, a fronte dell'onere previsto "a decorrere", le risorse che si intendono utilizzare sono determinate temporalmente in quanto il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, destina allo scopo 5 milioni di euro per ciascuno degli 2018, 2019 e 2020;
- nel comma 1-bis alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione "Bicitalia" si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208/2015 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232/2016, destinate agli interventi nelle stesse previste. In assenza della previsione normativa che includa in Bicitalia la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche individuate nel citato comma 640, la disposizione reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le risorse individuate ai comma 2 e 3, sono incerte nell'an e nel quantum.

**Articolo 15:** pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano molteplici attività connesse alla redazione della relazione annuale sulla mobilità senza alcuna corrispondente previsione di neutralità finanziaria o di individuazione delle risorse.

La relazione tecnica non contempla l'articolo 15. Occorre che venga data adeguata dimostrazione della sostenibilità delle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti, ai sensi all'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per tutto quanto sopra esposto, si restituisce la relazione tecnica verificata negativamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Proposta di legge AC 2305 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" all'esame della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati**

**RELAZIONE TECNICA**

La proposta di legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica.

La promozione dell'uso della bicicletta e lo sviluppo della mobilità ciclistica si inseriscono tra le misure che contribuiscono, soprattutto nelle aree urbane, oltre che alla riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti derivanti dal settore dei trasporti, anche nella promozione di forme di mobilità dolce che rientrano all'interno delle priorità politiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui lo sviluppo della mobilità sostenibile è intesa quale misura necessaria per implementare politiche e programmi, non solo in materia di clima ed energia, ma anche per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Anche la previsione dell'adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, di durata triennale e da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è assolutamente condivisa.

Il Piano dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento:

1. sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano;
2. sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo.

La Rete ciclabile nazionale configura la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo".

Con riferimento agli articoli della PDL, si riportano i seguenti elementi tecnico-finanziari:

**Articolo 3**

In merito al comma 3, lettera d), che prevede che il Piano generale della mobilità ciclistica, definito triennialmente, reca l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli scali fluviali e lacustri, nei porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette, si evidenzia che questo sarà finanziato nei limiti delle risorse a ciò finalizzate e disponibili sul bilancio a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento alla successiva lettera e), la disposizione secondo cui il Piano generale della mobilità ciclistica reca il quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica dei comuni e delle città metropolitane ha carattere meramente programmatico.

**Articolo 4**

L'articolo 4, comma 1, sebbene non lo indichi espressamente, può prevedere il coinvolgimento delle stesse strutture del MATTM al fine di aggiornare la Rete ciclabile nazionale definita all'articolo 3, comma 3, della proposta di legge e prevista all'interno del Piano generale della mobilità ciclistica.

Per tali attività la proposta di legge non prefigura oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e relativamente agli adempimenti che saranno assunti in carico al MATTM, questi ultimi saranno pertanto svolti avvalendosi delle risorse umane e dei beni strumentali disponibili.

Per quanto riguarda il comma 3, gli oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovrapregionale e di competenza statale ai fini della realizzazione e della gestione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" troveranno copertura nei limiti delle risorse a ciò finalizzate e disponibili sul bilancio a legislazione vigente. Si evidenzia che il sistema nazionale di ciclovie ruralistiche e le relative ciclostazioni, la cui progettazione e realizzazione trova copertura a valere sull'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluisce nella Rete ciclabile nazionale "Bicitalia".

**Articolo 5**

L'articolo 5, comma 1, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, prevedendone alle lettere da a) a l) diverse funzioni.

In particolare, alla lettera b) si prevede che la citata Direzione generale segua, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia", per quanto attiene ai profili di competenza statale.

L'istituzione della Direzione Generale per la mobilità ciclistica comporterebbe la necessità di individuare un dirigente generale a capo di una struttura con almeno 4 uffici di livello dirigenziale di II fascia, nonché un personale pari ad almeno 30/40 unità attualmente non trasferibili da altre strutture del Ministero, con evidenti maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, attualmente, la Direzione Generale per le strade e le autostrade e la Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali già utilizzano il proprio personale limitatamente all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, quanto previsto al comma 1, lettere e) ed f), in merito, rispettivamente, alla predisposizione di un sistema informativo sull'infortunistica stradale e consultabile tramite una piattaforma a sorgente aperta nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di una specifica sezione del sistema informativo territoriale, con il supporto delle Regioni, dedicato alla Rete ciclabile nazionale "Bicitalia", classificando le ciclovie per tipologia e qualità, comporta evidenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 7**

Il comma 4 dispone l'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane, alla quale si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 8**

Il comma 2, in particolare, prevede che le Città metropolitane e le Province definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica. In merito, le attività derivanti dal presente articolo comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 9**

In merito alla previsione al comma 7 secondo cui i Comuni destinano una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, si evidenzia che gli enti in questione non hanno mai comunicato a questo Ministero la relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del richiamato decreto legislativo, in cui è indicato, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria speranza. Pertanto non è possibile quantificare l'ammontare del corrispondente 20 per cento da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

**Articolo 12**

Per quanto riguarda il comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140 e pari a 15 milioni di euro (5 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2020).

Per quel che riguarda il comma 1-bis, agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia" sta già provvedendo il MIT a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione delle ciclovie turistiche Verona-Firenze, Venezia-Torino, Caposele-Santa Maria di Leuca e GRAB, nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e pari a 372 milioni di euro.

Pertanto, si conferma che la copertura degli interventi avverrà nei limiti delle risorse a ciò finalizzate disponibili sul bilancio a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda quanto disposto al comma 3, appare opportuno procedere all'espunzione del medesimo stante l'aleatorietà delle ulteriori fonti di entrata ivi previste.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

19 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.**

**RELAZIONE TECNICA**

16458



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VI

Roma, 24 OTT, 2017

Prot. nr. 187655  
Rif. Prot. Entrata nr. 185975  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
e, p.c. All'Ufficio del Coord.to Legislativo  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
S E D E

OGGETTO: A.C. 4407 - *"Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia"*.  
**Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica sul disegno di legge indicato in oggetto, predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e pervenuta il 16 ottobre 2017 per l'esame di questo Dipartimento.

Al riguardo, si restituisce **la relazione tecnica verificata negativamente**, per le motivazioni di seguito riportate.

Si rileva primariamente che detta relazione non è redatta secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 3, legge 196/2009 e, in particolare, si evidenzia la necessità che venga puntualmente indicata per **ciascuna disposizione** la quantificazione degli oneri nonché delle relative coperture. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

W

Fermo restando quanto sopra e con riserva di integrazioni all'esame di una relazione tecnica completa, su talune disposizioni si osserva sin d'ora quanto segue.

**Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 1, comma 3, della legge n. 323/2000**

La disposizione prevede che lo Stato e le regioni *“anche avvalendosi delle risorse del Fondo”* istituito dal medesimo comma, promuovano con incentivi la riqualificazione delle attività termali. Viene quindi prevista l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

Nel rinviare all'articolo 3, per quanto concerne la copertura finanziaria, si fa presente che l'inciso *“anche avvalendosi delle risorse del Fondo”* lascia intendere che possano essere previsti incentivi non coperti dalle risorse del Fondo medesimo e per i quali non è indicata neanche in relazione tecnica ulteriore idonea copertura finanziaria. Peraltro, nella relazione tecnica viene dichiarato che l'attività di promozione in questione verrà realizzata *“nei limiti delle risorse del Fondo”*. Inoltre, si evidenzia che né la relazione tecnica né il testo chiariscono in quale Stato di previsione detto Fondo debba essere istituito.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso la disposizione va così modificata:

- sostituire le parole *“anche avvalendosi delle risorse del Fondo”* con le seguenti parole *“nei limiti delle risorse del Fondo”*;
- sostituire le parole *“A tali fini è istituito il Fondo”* con le seguenti parole *“A tali fini è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

**Articolo 1, comma 1, lettera b-ter), che sostituisce l'articolo 4 (erogazione delle cure termali) della legge n. 323/2000**

La disposizione modifica la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN.

Si rileva che la relazione tecnica evidenzia che il Ministero della salute ha rappresentato che la disposizione amplia i livelli di assistenza rispetto a quelli individuati dal dPCM 12 gennaio 2017, non dando però conto di tutti gli effetti finanziari determinati dai diversi interventi ivi previsti.

Pertanto, si esprime **parere contrario** e si chiede lo stralcio della disposizione in quanto comporta oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Conseguentemente, vanno stralciati anche i **numeri 01 ed 1 della lettera b) del comma 1** che modificano l'articolo 2 legge n. 323/2000 facendo riferimento all'articolo 4 della medesima legge.

**Articolo 1, comma 1, lettera c), che inserisce un nuovo comma 4-bis all'articolo 5 della legge n. 323/2000**

La disposizione, al fine di creare idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti, propone una interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, volta alla non applicabilità delle disposizioni dello stesso decreto alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni. Al riguardo, tuttavia, si osserva come la norma sopra citata del decreto n. 59/2010 (di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) non sembri ammettere eccezioni, disponendo testualmente che le disposizioni del medesimo decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Va, peraltro, evidenziata la portata generale dell'ambito di applicazione della stessa Direttiva n. 2006/123/CE (direttiva c.d. "Bolkenstein"), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità.

Per quanto sopra, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso della proposta normativa in esame, anche al fine di scongiurare l'insorgenza di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.

**Articolo 1, comma 1, lettera d), che inserisce un nuovo articolo 5-bis (Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico) della legge n. 323/2000**

Il nuovo articolo 5-bis della legge n. 323/2000 prevede misure di incentivazione, sostegno e qualificazione degli stabilimenti termali di proprietà di pubbliche amministrazioni, ovvero partecipati o controllati dalle medesime (direttamente o mediante società partecipate o consorzi).

In particolare, prevede, ai commi 2 e 3, la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni interessate, di presentare al MEF programmi volti alla cessione ed al rilancio degli stabilimenti, mentre, ai commi 4 e 5, viene previsto che l'approvazione del programma, da parte del MEF, consenta la concessione di mutui assistiti da garanzia statale a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Viene altresì previsto che CDP possa stipulare, con gli istituti di credito interessati, apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a far fronte ai medesimi interventi.

Ai fini dell'attuazione della disposizione viene istituito al comma 8 un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Al comma 10 si prevede la possibilità per le PA di iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti della cessione degli stabilimenti termali per spese di investimenti, con esclusione dal patto di stabilità interno.

Infine, al comma 11-bis, si prevede l'avvalimento di Invitalia o altra società *in house* per l'assunzione della gestione dello stabilimento termale nel caso di mancata perfezionamento della dismissione.

La relazione tecnica si limita ad affermare che l'onere della disposizione potrà essere valutato compiutamente solo una volta individuati gli stabilimenti interessati dalla procedura di dismissione e che pertanto al momento tale onere non sia stimabile. Analogamente, per il possibile avvalimento di Invitalia si rinvia ad un secondo momento la quantificazione degli oneri, salvo rimettersi, impropriamente, ad ulteriori elementi che dovrebbe fornire il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che dalla disposizione **derivano oneri non quantificati** in relazione ai seguenti profili:

- attuazione del programma di dismissione (comma 2-3);
- sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale (comma 4);
- concessione della garanzia dello Stato (comma 5): al riguardo, si rileva come la concessione della garanzia statale – sui programmi di cessione o rilancio – che sembra avere natura standardizzata, comporti effetti negativi sull'indebitamento netto, che devono essere quantificati e coperti;
- modalità di intervento di Cassa depositi e prestiti (comma 5) e del Fondo centrale di garanzia PMI (comma 6);
- previsione del comma 7 secondo cui le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs 165/2001 (o a prevalente partecipazione pubblica) non concorrano agli obiettivi di riduzione del debito, con disposizione che appare suscettibile di impattare negativamente sui saldi di finanza pubblica, con possibili effetti emulativi;
- esclusione dal patto di stabilità interno (riferimento peraltro ormai superato) delle spese finanziate con gli introiti derivanti dalle cessioni (comma 10);
- avvalimento di Invitalia per la gestione degli stabilimenti la cui cessione non è stata perfezionata (comma 11).

Pertanto, nel rinviare all'articolo 3 per i profili di copertura finanziaria, il nuovo articolo 5-bis non può avere corso in assenza di una relazione tecnica che dia puntuale indicazione degli oneri

derivanti dalle singole previsioni ivi contenute, alcune delle quali, tra l'altro, sembrano non avere natura circoscritta al triennio 2017-2019 e, quindi, comunque non finanziabili con il Fondo istituito al comma 8.

Inoltre, relativamente alla prevista cessione degli stabilimenti termali, nella considerazione che gli stessi sono compendi immobiliari situati in corrispondenza di sorgenti termali, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le acque minerali e termali appartengono alla categoria delle miniere, e, pertanto, ai sensi dell'articolo 826 c.c., fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In base all'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le acque minerali e termali sono state, poi, trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale deve farsi riferimento alle specifiche previsioni dei singoli statuti. In proposito, relativamente alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, si evidenzia, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 326, che nello statuto regionale non vi è una norma che espressamente trasferisca alla Regione autonoma tali beni patrimoniali indisponibili, per cui, *“escluso che possa farsi utile riferimento al regime delle acque pubbliche, deve ritenersi che il diritto di proprietà sulle acque in argomento permanga in capo allo Stato”*.

Ciò posto, stante la caratteristica di inalienabilità delle acque termali in argomento, si è dell'avviso che la previsione di cedere gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche in favore di soggetti privati possa alterare il quadro normativo esistente e compromettere la particolare funzione di tali beni pubblici quanto alla possibilità di fruizione da parte della collettività oltre che per ciò che concerne l'ottimale utilizzazione degli stessi. Tra l'altro, la prevista possibilità di cedere i beni in discorso a privati comporterebbe pure l'effetto di rendere verosimilmente soggetti gli stessi alla disciplina civilistica, con il rischio, ad esempio, di pignoramenti, costituzione di diritti di godimento a favore di terzi.

Infine, ma non ultimo, si evidenzia che il trasferimento a soggetti privati dei beni *de quibus* potrebbe comportare anche effetti negativi a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate, non quantificate e prive di copertura, rivenienti dai canoni di concessione delle sorgenti di acque minerali e termali.

In virtù di tutto quanto sopra rappresentato, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso della proposta normativa in esame.

**Articolo 1, comma 1, lettera e), che modifica l'articolo 6, comma 1, della legge n. 323/2000**

Si rileva come le modifiche recate dalla norma comportino il venir meno del carattere facoltativo della disposizione stessa; pertanto, i Ministeri e le Regioni interessate, ai sensi della norma novellata, dovranno *necessariamente* promuovere programmi di ricerca scientifica, di

rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria in collaborazione con enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.

Tale disposizione, non presa in esame dalla relazione tecnica, può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria. In assenza di ulteriori elementi, si esprime **parere contrario**.

**Articolo 1, comma 1, lettera f), che modifica l'articolo 7, comma 2, della legge n. 323/2000**

La disposizione riconosce ai medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole appartenenti alle branche riferite alle malattie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali.

Al riguardo si osserva come, pur in presenza di una specifica clausola di invarianza finanziaria, tale disposizione appaia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'erogazione delle ulteriori borse di studio previste ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 368/1999 per la partecipazione alle scuole di specializzazione medica, che dovrebbero corrispondersi ai medici dipendenti delle aziende termali in soprannumero.

La relazione tecnica non fornisce elementi in merito a tali profili onerosi, ma riporta il parere contrario formulato dal Ministero della salute. Pertanto, nel rinviare anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca per ulteriori chiarimenti, si esprime **parere contrario** per oneri non quantificati privi di copertura finanziaria.

**Articolo 1, comma 1, lett. g-bis), che sostituisce l'articolo 9 (operatore di assistenza termale) della legge n. 323/2000**

Premessa la necessità di sostituire in quarta pagina della relazione tecnica la proposizione “*finanza dello Stato*” con “*finanza pubblica*”, è necessario acquisire elementi di valutazione volti ad escludere oneri connessi alle attività di formazione previste dalla disposizione in esame, in assenza dei quali si ribadisce il **parere contrario** con riferimento alla finanziabilità di tali attività a valere sui fondi dell'Unione europea. La norma in questione è, infatti, suscettibile di introdurre nell'ordinamento un'antinomia normativa, atteso che la possibilità di finanziare corsi formativi mediante risorse dell'Unione europea deve essere prevista nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica 2014/2020 e rientrare negli stanziamenti a valere su appositi fondi strutturali dell'Unione europea. Ulteriori elementi potranno essere forniti dal Ministero della salute e dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione.

**Articolo 1, comma 1, lett. h), che inserisce un nuovo articolo 11-bis (disposizioni in materia fiscale) della legge n. 323/2000**

Preliminarmente si fa presente che la relazione tecnica non esamina la disposizione, nonostante dalla stessa derivino oneri per la finanza pubblica.

In particolare, i **commi da 1 a 5 del nuovo articolo 11-bis** prevedono l'istituzione di un credito di imposta in favore delle aziende termali pari al 50% delle spese di ristrutturazione fino ad un massimale euro 250.000 per beneficiario. A tal fine viene istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

Nel rinviare all'articolo 3, per quanto concerne la copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione laddove fissa il massimale del credito d'imposta in euro 250.000, in luogo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, non soddisfa le condizioni di cui al Regolamento 1407/2013 relativo agli aiuti *de minimis*. E pertanto, al fine di escludere l'apertura di una procedura di infrazione con oneri per la finanza pubblica è necessario subordinare l'efficacia della norma alla autorizzazione della Commissione Europea in materia di aiuti di stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Inoltre, i **commi da 6 a 7 del nuovo articolo 11-bis** introducono una disciplina dell'IVA specifica per gli investimenti delle aziende termali. Tali disposizioni sono suscettibili di determinare minori entrate per la finanza pubblica non quantificate e prive di copertura finanziaria, in quanto non considerate nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'articolo 3.

Pertanto, nel rappresentare la necessità di una relazione tecnica del competente Dipartimento delle Finanze e delle valutazioni dell' Agenzia delle entrate, si esprime **parere contrario**.

**Articolo 2 Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia**

La disposizione prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia e stabilisce che le organizzazioni delle aziende termali nominino una Commissione incaricata dell'organizzazione per la promozione e il coordinamento delle iniziative in occasione della giornata nazionale delle cure termali. Al riguardo, la relazione tecnica conferma che le iniziative saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La semplice introduzione della clausola di salvaguardia non sembra, però, garantire la neutralità finanziaria della disposizione. Pertanto, si ritiene necessario che l'Amministrazione dimostri l'assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando dettagliatamente nella relazione tecnica le risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le attività di promozione e comunicazione da parte dei Ministeri coinvolti.

**Articolo 3 Copertura finanziaria**

Si evidenzia che risulta incompleto quanto rappresentato in relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria di cui **all'articolo 3**, in quanto non è presente alcun riferimento alla copertura mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

In ogni caso, nel merito della prevista copertura del provvedimento mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1) e del predetto fondo speciale di conto capitale (comma 2) si ribadisce il **parere contrario** già espresso, in quanto entrambi i fondi non recano una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri previsti dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta, in entrambi i fondi, la finalizzazione concernente "Interventi diversi" che è destinata ad interventi di interesse del medesimo Ministero.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**RELAZIONE TECNICA SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:**

*Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. A. C. 4407 - Testo risultante degli emendamenti approvati in sede referente dalla X Commissione Attività produttive*

*(Articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

**Articolo 1 (comma 1, lettere a), b), b-bis) e b-ter)**

Le disposizioni richiamate introducono numerose modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, adottata prima della riforma del Titolo V della Costituzione che ha attribuito alle regioni la competenza residuale in materia di turismo.

In particolare, si apportano numerose modifiche e integrazioni agli articoli 1 e 2 della L. n. 323/2000, di riordino del settore termale, e segnatamente:

- si introduce un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali;
- si aggiunge tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi;
- si prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 (che il comma 1, lettera c), del provvedimento in esame sostituisce integralmente) e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.
- A tal fine si istituisce il Fondo per la riqualificazione termale avente una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019 e si fissano le modalità per l'utilizzo del medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- si prevede una delega al Governo da emanare, previo parere della Conferenza Stato- Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

Le risorse destinate alla copertura delle attività previste devono intendersi ricomprese anche nell'ambito di quelle stanziare a valere sull'apposito Fondo istituito dalle disposizioni richiamate, oltre che su quelle ulteriori eventualmente disponibili a legislazione vigente; quindi le norme in questione possono considerarsi neutrali sul piano degli effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'attività di riordino normativo del settore, volta all'adozione di un testo unico, si conferma che, trattandosi di operazione avente carattere compilativo, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla previsione di cui alla lett. *b-ter*) dello stesso articolo 1, comma 1 che sostituisce l'articolo 4 della legge 323/2000, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN, il competente Ministero della Salute segnala che la disposizione amplia i Livelli di assistenza rispetto a quelli individuati dal dPCM 12 gennaio 2017, che garantisce in ogni caso agli assistiti del SSN cicli di cura oggi erogabili solo agli assistiti INPS e INAIL.

Quanto all'art.1, comma 1, lettera *b-ter*, comma 7, si conferma che il rinvio diretto, operato dalla norma in esame, alla procedura di determinazione dei LEA, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia per quanto concerne le prestazioni erogabili sia con riguardo alla individuazione dei beneficiari, tenuto conto che i LEA sono individuati nell'ambito delle risorse disponibili.

Naturalmente le Regioni in equilibrio economico-finanziario potrebbero decidere di erogare "livelli ulteriori" di assistenza in ambito termale, ampliando la tipologia o il numero delle prestazioni termali o ampliando i destinatari delle stesse, facendo fronte ai relativi oneri con risorse proprie.

**Articolo 1 (comma 1, lettere d), f), g-bis), i)**

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera d), che reca misure volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, in particolare prevedendo, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese cessionarie degli stabilimenti termali, in osservanza alle disposizioni del disegno di legge in argomento, per le medesime imprese, in aggiunta o in sostituzione alle proprie garanzie reali, la concessione della garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996, si rappresenta quanto segue:

tale onere, posto a carico del fondo di cui al comma 8, potrà essere valutato compiutamente al momento di indicare quanti e quali sono gli stabilimenti che necessitano dell'operazione di riqualificazione e per tale ragione non può essere stimabile al momento.

Analoghe considerazioni possono spendersi relativamente al possibile intervento dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (INVITALIA SPA) qualora, nelle more della operazione di dismissione, occorra garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva: infatti, una eventuale quantificazione dell'onere per le azioni di INVITALIA potrà essere effettuata solo a seguito della indicazione circa il numero e i costi prevedibili per le possibili azioni sostitutive che andrebbero affidate all'Agenzia. Si rinvia in ogni caso agli elementi di valutazione che il Ministero delle economia e delle finanze intenderà fornire in merito.

Con riferimento alla specializzazione in medicina termale (art.1, comma 1 lettera f), nella parte in cui riconosce ai medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole appartenenti alle branche riferite alle malattie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali, si osserva quanto segue:

tale disposizione sostituisce la norma di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 323/2000, che prevedeva in via meramente transitoria, per il primo corso di specializzazione attivato in medicina termale, il diritto per i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere, anche in soprannumero, a tali scuole.

Con la nuova formulazione della norma si intende dare "il diritto" a regime a tutti i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere in soprannumero oltre che alle scuole di specializzazione in medicina termale anche a quelle genericamente appartenenti alle "branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali". Considerato che la norma che si intende riformulare con la disposizione in esame aveva carattere transitorio e speciale rispetto alla disciplina generale sulla programmazione dei fabbisogni per gli accessi alle scuole di specializzazione dell'area medica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, la disposizione in esame che introduce a regime nuove disposizioni ampie e generiche, secondo il Ministero della

Salute, appare del tutto in contrasto con i principi previsti in materia dal predetto decreto legislativo.

Secondo la stessa Amministrazione, la nuova norma prevede un numero ampio ed indefinito di scuole di specializzazione alle quali i predetti medici sarebbero ammessi in soprannumero posto che “le branche riferite alle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)” sono molto ampie e generiche (malattie reumatiche, malattie delle vie respiratorie, malattie dermatologiche, malattie ginecologiche, malattie vascolari etc. vedi DM 15.12.1994).

Inoltre, non si fa alcun rinvio ai limiti posti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di soprannumero, né al necessario superamento delle prove di ammissione.

In merito all’ art. 1, comma 1, lettera *g-bis*), in ordine alla ridefinizione del profilo professionale dell’operatore termale, circa l’esclusione di ulteriori oneri connessi alla formazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’attuale riformulazione dell’art. 9 prevede che la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell’Unione europea, senza alcun onere a carico della finanza dello Stato.

Quanto all’art. 1, comma 1, lettera *i*), si conferma che l’attività di promozione del termalismo nazionale all’estero, inserita nell’ambito delle risorse finanziarie e nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’ENIT non incide su eventuali impegni di spesa già assunti o programmati dall’Agenzia medesima.

## Articolo 2

L'articolo prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (comma 1), rimandando, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa (comma 2).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3, deve intendersi limitata agli eventuali effetti derivanti dalla nomina e dal funzionamento della commissione di cui al comma 2. Peraltro tale commissione è nominata dalle organizzazioni delle aziende termali e gli eventuali oneri da essa derivanti sono da considerarsi integralmente a carico delle organizzazioni delle aziende termali cui compete la nomina e che la stessa non è istituita presso strutture pubbliche.

Per quanto riguarda l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia si esclude che detta previsione comporti una ricorrenza festiva ulteriore rispetto a quelle previste a legislazione vigente e che la sua applicazione comporti anche gli effetti civili di cui alla L. 260/1949, in materia di ricorrenze festive.

## Articolo 3

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e, segnatamente:

- Con riferimento alla copertura del credito di imposta per la riqualificazione delle aziende termali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), in misura pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione delle aziende stesse, indicando per esso un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2017-2019;
- Con riferimento al Fondo per la riqualificazione del settore termale, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 3;
- si prevede che, alla copertura degli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si rinvia al riguardo agli elementi di valutazione che il Ministero delle economia e delle finanze intenderà fornire in merito.

**Articolo 3-bis**

L'articolo specifica che le disposizioni della proposta di legge in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2002, n. 170 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

M